

REGOLAMENTO (CEE) N. 717/93 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 3076/78 relativo all'importazione di luppolo
in provenienza dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3124/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che il luppolo importato dai paesi terzi deve essere accompagnato da un attestato di equivalenza, in virtù dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3076/78 della Commissione del 21 dicembre 1978, relativo all'importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2940/92⁽⁴⁾; che una deroga temporanea — sotto forma di attestato di controllo — è accordata a taluni paesi che non figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3077/78 della Commissione del 21 dicembre 1978, relativo alla constatazione dell'equivalenza ai certificati comunitari degli attestati che accompagnano il luppolo importato dai paesi terzi⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/91⁽⁶⁾; che detti attestati di controllo forniscono pochissime informazioni sulle caratteristiche del prodotto e nessuna informazione circa la provenienza e l'anno del raccolto; che è quindi oppor-

tuno prevedere che il luppolo importato accompagnato da un attestato di controllo e i prodotti a base di luppolo preparati con tale luppolo non possono formare oggetto di una procedura di certificazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione del luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3076/78 è aggiunto il seguente comma:

• Il luppolo importato accompagnato da un attestato di controllo e i prodotti a base di luppolo preparati con luppolo importato con un attestato di controllo non possono formare oggetto di una procedura di certificazione. •

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.

(²) GU n. L 313 del 30. 10. 1992, pag. 1.

(³) GU n. L 367 del 28. 12. 1978, pag. 17.

(⁴) GU n. L 294 del 10. 10. 1992, pag. 8.

(⁵) GU n. L 367 del 28. 12. 1978, pag. 28.

(⁶) GU n. L 204 del 27. 7. 1991, pag. 13.